

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA**

“La ex Lavanderia

**Art.1
Definizione**

L'Associazione “La ex Lavanderia”, costituita in Roma, Piazza del Santa Maria della Pietà, è luogo di vita associativa, culturale, ricreativa, autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario, democratico di promozione sociale, ai sensi della Legge 383 del 2000. Non persegue finalità di lucro.

**Art. 2
Finalità**

L'Associazione si fa portatrice dei valori della pace e della nonviolenza, della cultura ecologista, della valorizzazione delle differenze, della difesa dei diritti di cittadinanza per tutte e tutti e del rispetto di tutti gli esseri viventi.

L'Associazione si batte per mantenere viva la memoria di ciò che è stato il manicomio per impedire che esso si riproponga in qualsiasi modo, per rivendicare il valore rivoluzionario della Legge Basaglia (legge 180), per valorizzare l'opera di tutti coloro che hanno contribuito all'apertura dei manicomi ed in particolare del primo manicomio dimesso di una capitale europea: il Santa Maria della Pietà.

L'Associazione si batte per l'uso pubblico, sociale e

culturale dell'ex Manicomio Santa Maria della Pietà.

OBBIETTIVI

L'Associazione fa proprie le battaglie dei familiari, dei pazienti, delle associazioni, degli operatori in difesa degli interventi integrati, socio-educativi, di prevenzione del disagio mentale aderendo all'impostazione dell'origine sociogenetica del disagio psichico nel quadro culturale del pensiero di Franco Basaglia.

L'Associazione fa proprie le battaglie per la difesa e la tutela del Comprensorio del S.Maria della Pietà per impedire la sua risanitarizzazione, la sua vendita a enti privati e, soprattutto, il suo utilizzo da parte di strutture psichiatriche e, più in generale, di residenze sanitarie, relazionandosi ad analoghe campagne promosse sul territorio nazionale.

L'Associazione assume come proprie le lotte ed i progetti che negli ultimi anni si sono espressi per l'uso sociale e culturale del Santa Maria della Pietà a partire dal progetto del Coordinamento Città Ideale del 1997.

L'Associazione si batte per un progetto partecipato di utilizzo che coinvolga i cittadini del territorio e le associazioni, a partire da quelle della Salute Mentale e da quelle che, negli ultimi anni, hanno promosso l'uso pubblico del Santa Maria della Pietà.

L'Associazione si pone l'obiettivo di salvaguardare gli spazi del Santa Maria della Pietà già utilizzati od utilizzabili a scopi sociali e culturali, a partire dall'ex Lavanderia,

dall'Ostello, dalla Mensa e dalle realtà lavorative integrate presenti all'interno e di rivendicare ad uso sociale gli spazi occupati dalla ASL a fini psichiatrici.

L'Associazione ha come obiettivo la valorizzazione del parco del Compensorio a partire dalla salvaguardia del suo valore ambientale.

L'Associazione si propone di promuovere la piena fruizione del Museo della Mente.

L'Associazione si impegna a promuovere attività culturali all'interno del Compensorio.

L'Associazione promuove la cultura della progettazione partecipata dal basso.

METODOLOGIE

L'Associazione promuove la pratica dell'azione diretta e partecipata, nello spirito della disobbedienza civile e della nonviolenza.

L'Associazione promuove forme di partecipazione che affermino il diritto dei cittadini ad essere parte attiva nelle decisioni che riguardano la qualità della vita nel territorio.

L'Associazione nel rivendicare la propria autonomia politico culturale e la distinzione di ruoli tra società civile ed istituzioni pubbliche, adotterà nelle vertenze con esse metodologie coerenti a con le proprie finalità.

L'Associazione riconosce il valore prioritario della costruzione delle reti sociali.

STRUMENTI

Strumento primario per la realizzazione degli obiettivi che l'Associazione si prefigge è la gestione della ex Lavanderia del Santa Maria della Pietà, per renderla spazio socio-culturale aperto al quartiere e alla città intera.

Inoltre ci si propone di realizzare iniziative culturali, con particolare attenzione alla valorizzazione del Museo della Mente e alla fruizione dell'intero Comprensorio e del Parco in cui il Comprensorio è inserito.

Ampio spazio sarà dedicato a iniziative formative, pedagogiche e interculturali, comprese attività di progettazione volte a sostenere le attività promosse dall'Associazione stessa.

Verranno realizzate anche azioni di mobilitazione politica, sociale e culturale, senza escludere la possibilità di perseguire ogni via giuridica possibile per preservare e salvaguardare il valore pubblico, sociale e culturale, del Comprensorio S.Maria della Pietà

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione promuove tutte le iniziative politiche, culturali e di cooperazione necessarie, in qualunque territorio nazionale e internazionale, quali: azioni di sensibilizzazione, stampa e divulgazione di materiale, informazioni, giornali, bollettini, libri, documenti, organizzazione di incontri, conferenze, dibattiti, proiezioni e manifestazioni, mostre d'arte e di fotografia, raccolta fondi, donazioni, contributi dai soci sia da enti che da singoli, cooperazione con altre associazioni, gruppi e istituzioni sia pubbliche che private che perseguono finalità analoghe; servizi ai soci nelle forme previste dalle Legge.

I SOCI

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il sedicesimo anno di età; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

I minori di sedici anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Art. 4

- 2) Gli aspiranti soci devono presentare domanda verbale o scritta al consiglio direttivo, o ad uno o più consiglieri da esso delegati a tale funzione, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, dichiarando di accettare e di attenersi allo statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5

La domanda di ammissione a socio, accettata, dà diritto a ricevere immediatamente la tessera sociale. Sarà compito del consiglio direttivo o del socio o dei soci delegati, iscrivere il nome del nuovo socio, entro 10 giorni, all'interno dell'anagrafe sociale.

Art. 6

I soci hanno diritto:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione. Ciò vale anche per i familiari di primo

grado dei soci, purché si attengano al rispetto dello statuto e posseggano i requisiti necessari, sotto la responsabilità del socio loro familiare;

- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
- Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno venti giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

Art. 7

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

Art. 8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- espulsione o radiazione;
- mancato rinnovo della tessera entro il 15 gennaio di ogni anno.

Art. 9

Il consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Patrimonio sociale e rendicontazione consuntiva

Art. 11

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

E' vietata la distribuzione tra i soci, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione o riserve.

Art. 12

La rendicontazione consuntiva comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentata all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 13

La rendicontazione dovrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di

riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci. L'eventuale residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere ricreativo, culturale, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature.

L'assemblea e il consiglio direttivo

Art. 14

Partecipano all'assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima.

Art. 15

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultima. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 16.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art. 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al Regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto; ed il voto favorevole di

almeno tre quinti dei partecipanti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 26.

Art. 17

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.

Art. 18

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile. Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- approva la rendicontazione consuntiva;
- approva le linee generali del programma di attività;
- elegge gli organismi direttivi alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione.
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art. 19

L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data

in cui viene richiesta.

Gli organismi dirigenti

Art. 20

Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica due anni. E' composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. I Componenti degli organi statutari opereranno gratuitamente per l'espletamento dell'incarico.

Art. 21

Il consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art. 22

Il consiglio direttivo crea ed elegge al suo interno oltre il presidente, legale rappresentante dell'Associazione, i vice presidenti, che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento, **disgiuntamente e su delega di questi**, il tesoriere e tutte quelle figure istituzionali utili alla miglior gestione dell'Associazione stessa.

Art. 23

Compiti del consiglio direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre la rendicontazione consuntiva;
- deliberare circa l'ammissione a socio, o delegare a tale scopo uno o più soci;
- deliberare circa le azione disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

Art. 24

Il consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Art. 25

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del consiglio.

Il consiglio decaduto o dimissionario è sostituito, ove

esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del consiglio; diversamente, a discrezione del consiglio.

Il consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri.

Il consiglio decaduto o dimissionato è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro venti giorni.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 26

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altri Enti con finalità analoghe o per scopi di utilità generale.

Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze di cui al primo comma, nel corso di tre successive convocazioni l'Associazione si scioglie automaticamente, nel rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio di cui al secondo comma.

Art. 27

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti.